

Indennità ex L. n. 221/1988 per le mansioni svolte in "comando" presso gli uffici giudiziari
C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 1 agosto 2014, n. 488

N. 488/2014 Reg. Prov. Coll.
N. 384 Reg. Ric.
ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2004, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

contro

A. A. ed altri;

nei confronti di

Comune di Marsala;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO: Sezione II n. 00354/2004, resa tra le parti, concernente diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'indennità di giustizia. I.221/1988

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato Mango;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appello è proposto contro la decisione n. 354/2004 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale sono stati accolti i ricorsi riuniti rivolti all'annullamento, quanto al ricorso n. 896/1998, del silenzio-rifiuto formatosi a seguito di diffide alle amministrazioni intimata e della nota prot. 59115/1997 della Direzione Regionale del Personale e dei Servizi Generali-Gruppo I Personale della Regione Siciliana e, quanto al ricorso n. 1550/1998 della nota prot. 2088/5/BLS 844/1998 del Ministero di Grazia e Giustizia-Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali; nonché, per entrambi i ricorsi, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad avere riconosciuta e corrisposta l'indennità di giustizia prevista dalla legge n. 221/1988, oltre agli arretrati dovuti, con interessi legali e rivalutazione.

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo e fondata nel merito la domanda dei ricorrenti, accogliendola tuttavia nei limiti della prescrizione quinquennale.

Contro tale decisione ha proposto appello l'Amministrazione intimata, che ne chiede la integrale riforma, ritenendo la giurisdizione appartenere al G.O. e comunque infondata nel merito la pretesa dei ricorrenti.

L'appello è stato dichiarato perento con decreto n. 121/2013 del Presidente di questo Consiglio, contro il quale ha proposto opposizione l'Amministrazione appellante con atto 6 maggio 2013.

DIRITTO

L'opposizione al decreto decisorio è rituale e può essere accolta.

L'appello è fondato.

Anche a prescindere infatti dalla sollevata eccezione di giurisdizione, va infatti riconosciuto che la indennità in questione spetta solo (cfr. Corte costituzionale n. 200/1995) a coloro nei confronti dei quali sussiste un rapporto di dipendenza "organica" nei ruoli della giurisdizione e non dunque anche nei confronti di chi abbia svolto le invocate mansioni in conseguenza di un mero "comando", come è avvenuto appunto nel caso in questione, nel quale i soggetti ricorrenti e oggi appellati rivestivano la qualità di dipendenti di una società per azioni (R. s.p.a.).

L'indennità in parola è stata d'altra parte attratta - anche nella contrattazione collettiva: art. 43 lettera "s" CCNL 16.5.1995 (cfr. art. 2 lett. "o" della legge nazionale n. 421/1992; art. 72.3 decr. leg.vo n. 29/1993) - alla "negoziiazione" perdendo di conseguenza ogni carattere di "accessorietà" e subendo un'evidente assimilazione allo stipendio, in quanto elemento generale e continuativo della retribuzione.

Per tali premesse, l'appello dell'Amministrazione deve considerarsi fondato e va accolto.

Sussistono comunque giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluenza ed irrilevante ai fini della presente decisione.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis - Presidente

Gabriele Parlotti - Consigliere

Vincenzo Neri - Consigliere

Giuseppe Mineo - Consigliere

Alessandro Corbino - Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE

Raffaele Maria De Lipsis

L'ESTENSORE
Alessandro Corbino

Depositata in Segreteria l'1 agosto 2014
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)